

Avv. Lorenzo De Gregoriis, Ph.d.

Studio Legale Guerrieri & De Gregoriis
Circonvallazione Spalato 90
64100 Teramo
www.gdlex.it

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo
Sede di L'Aquila**

**Ricorso di legittimità
con domanda di misura cautelare collegiale**

per il **Sig. Luca di Marco** (c.f.: DMRLCU89S08G224O), nato a Padova il 08.11.1989 e residente in Campovalano (TE), alla via Mazzini n. 60, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'**Avv. Lorenzo De Gregoriis** (C.F.: DGRLNZ80M08L103V, PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it; fax 0861415296) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto alla via Circonvallazione Spalato n.90, PEC lorenzo.degregoriis@pec.it, giusta procura alle liti depositata telematicamente nelle forme consentite dalla legge;

contro **l'AUSL4 di Teramo** (c.f.: 00115590671), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa 1 – **amministrazione resistente**;

e nei confronti di Paola Pierannunzi, nata a Teramo il 26.03.1986 (c.f.: PRNPLA86C66L103Y), residente in Teramo, Fraz. Villa Falchini, Via Ciccarelli 12 - **controinteressata**;

per l'annullamento, previa emissione di idonea misura cautelare collegiale, dell'elenco degli ammessi all'esito prova unica scritta, reso nota in data 18.01.2022, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B – livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila, nella parte in cui dispone la non ammissione del candidato ricorrente; del nuovo elenco rettificato degli ammessi, laddove non ammette il Sig. Di Marco con una valutazione di 39.75 punti, negativa in ordine ai quesiti nn. 21 e 24; della scheda individuale di correzione della prova del ricorrente, nella parte in cui gli attribuisce il punteggio negativo di 39.75 punti; dei verbali n. 11 del 02/02/2022 e n. 12 del 21/02/2022, pur non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha ommesso di

rivalutare le domande nn. 21 e 24 somministrate al ricorrente, le cui risposte sono state valutate ingiustamente come erranee; nonché, ove occorrer possa, di ogni atto e/o verbale sotteso alla formulazione dei quesiti contestati, sebbene non conosciuto; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Esposto in fatto.

1. L'Amministrazione resistente, in esecuzione della deliberazione n. 2287 del 18.12.2019, rettificata con deliberazione n. 012 del 02.01.2020, con Bando pubblicato in GU n. 48 del 23.06.2020, indicava il concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di 196 Operatori Socio Sanitari, cat. B, livello economico Bs – Ruolo Tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

2. Nel dettaglio, i posti messi a concorso venivano così ripartiti: a) 162 posti Asl Lanciano-Chieti-Vasto; b) 22 posti Ausl Teramo; c) 12 posti Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

3. Originariamente, erano previste tre prove; tuttavia, con successivo Diario, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 19.10.2021, e sul sito aziendale dell'Amministrazione intestata, in ossequio alla disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legge n. 44/2021, convertito in legge 76/2021, veniva comunicato ai candidati che *“la prova pratica ed orale prevista dal bando di concorso pubblico (...) saranno sostituite da un'unica prova che si svolgerà presso Fiera di Roma (...) nei giorni 16 e 17 novembre 2021”*.

4. Nel richiamato Diario veniva chiarito che la prova si sarebbe incentrata sulle seguenti materie: - *“elementi di etica e deontologia”*; - *“elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero”*; - *“elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilitazione e nell'alimentazione”*; - *“elementi di primo soccorso; elementi di metodologia del lavoro”*; - *“elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei servizi”*; - *“competenze relative all'area igienico-sanitaria e tecnico operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessaria per soddisfare i bisogni primari della persona anziana portatrice di handicap e con disturbi mentali”*.

Non solo. Veniva altresì specificato che *“il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica è pari a 60 punti (...) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60”*.

5. Il Sig. Di Marco svolgeva la prova unica nel turno pomeridiano del 16.11.2021. Orbene, in data 18.01.2022, quest'ultimo veniva a conoscenza dell'esito negativo della prova (*“Esito prova: non superata”*).

Nello specifico, al Sig. Di Marco è stato attribuito **un punteggio di 39,75**, inferiore di 2,25 punti a quello soglia di 42, frutto di 21 risposte corrette e 9 asseritamente errate (sul punto, giova segnalare che la Commissione, per ogni risposta corretta assegnava un punteggio di 2; per ogni risposta errata un punteggio di - 0,25; punteggio di 0, invece, per ogni risposta non data).

6. Con atto prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022, comunicato al ricorrente a mezzo e-mail, la commissione segnalava che, con verbale n. 11 del 02.02.2022 e n. 12 del 21.02.2022, *“a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nelle due giornate di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per l'impostazione della correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova”*. Ciò premesso, l'Amministrazione resistente provvedeva a modificare la risposta di 7 quesiti.

7. In data 04.03.2021, sul sito della mentovata Ausl, è stato pubblicato l'esito della prova unica scritta a seguito del procedimento di rettifica: ebbene, a valle del predetto, non sono stati rivalutati i **quesiti nn. 21 e 24** della prova del Sig. Di Marco.

E tali quesiti, racchiusi nella prova di cui alla Busta n. 5, come si vedrà meglio in punto di diritto, oltre a presentare evidenti profili di opacità ed ambiguità, presentano più risposte corrette che, clamorosamente, la commissione non ha inteso rettificare, con l'effetto di ledere la posizione giuridica del ricorrente, determinandone la sua definitiva esclusione dal concorso.

8. L'esito della prova unica scritta, resa nota in data 18.01.2022, e svoltasi in data 16.11.2021, così come tutti gli atti/provvedimenti in intestazione, sono illegittimi ed irragionevoli e, pertanto, devono essere annullati per i seguenti motivi di

Diritto

Violazione di legge. Violazione dell'art. 1 del dpr 487/1994; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost; violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost; violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; disparità di trattamento; travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta.

L'impostazione pretoria granitica, e più recente, ritiene che *“Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla [come nel caso di specie], non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza della soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati, in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.”* (T.A.R. Napoli -Campania- sez. V, 01/03/2021, n.1321).

E ancora: *“nei concorsi pubblici la disparità di trattamento postula la dimostrazione che siano state trattate diversamente due situazioni uguali o analoghe”* (Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2017, n.4107).

Ebbene, l'operato dell'Amministrazione resistente contrasta, palesemente, con i suesposti principi in quanto l'odierno ricorrente, nella sessione pomeridiana del 16.11.2021, ha dovuto espletare la prova in argomento, all'esito della quale si è visto attribuire un punteggio inferiore a quello soglia di 42, con diversi quesiti contraddittori, ambigui e ingiusti.

Si proceda con ordine.

Nell'alveo dei quesiti sottoposti al ricorrente, emerge da subito l'evidente illogicità che ha interessato il quesito n. 21, che di seguito si riporta:

- *“A quale categoria di rifiuti appartengono le pellicole e le lastre fotografiche:*
- *rifiuti speciali non pericolosi;*
 - *rifiuti sanitari non pericolosi;*
 - *rifiuti speciali pericolosi”.*

L'odierno ricorrente risolveva il quesito spuntando la seconda opzione, ovvero *“Rifiuti sanitari non pericolosi”.*

All'opposto, ed immotivatamente, l'Amministrazione resistente ha ritenuto errata la predetta risposta; più nel dettaglio, si è considerata valida la prima opzione, ossia: "*Rifiuti speciali non pericolosi*".

È di palmare evidenza l'incongruenza e illogicità di tale scelta.

In primo luogo, è sufficiente una mesa esegesi letterale della locuzione/domanda "*A quale categoria di rifiuti appartengono le pellicole e le lastre fotografiche*" per comprendere, agilmente, come questi rifiuti, nell'ambito in un concorso rivolto alle professioni sanitarie *tout court*, siano innanzitutto da qualificarsi come "sanitari non pericolosi".

E ciò viene certificato, incontrovertibilmente, da diverse Amministrazioni Sanitarie operanti su tutto il territorio nazionale:

- l'ASP di Palermo, ad esempio, nelle "*Istruzioni operative per il controllo e la gestione dei rifiuti sanitari*", la cui precipua finalità è quella di "*rendere agevolmente disponibili agli operatori sanitari le nozioni pratiche fondamentali per una corretta gestione delle varie tipologie di rifiuti prodotti in ambito lavorativo*", include, per l'appunto, tra i rifiuti sanitari non pericolosi le lastre fotografiche, ovvero quelle radiologiche di scarto o provenienti dagli archivi di cui è stata decisa l'eliminazione. E tra i rifiuti sanitari non pericolosi vengono incluse anche le pellicole per fotografia, contenenti o meno argento.

Ebbene, i predetti rifiuti, nel campo ivi di interesse, appartengono al *genus* "*sanitari*"; la cui *species*, ovvero quello di essere, per l'appunto, "*speciali*", è un mero *quid pluris*. E ciò lo si evince anche dalla stessa interpretazione del succitato aggettivo qualificativo;

- anche l'Ente Ospedaliero "Saverio de Bellis" (Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a carattere scientifico – Ente di diritto pubblico), nel corpo del proprio Regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti sanitari, include quelli oggi in contestazione.

Ebbene, nell'intestazione, si parla di "*Schede Tecniche per lo smaltimento di rifiuti sanitari*", tra cui vi sono ricompresi rifiuti come pellicole per fotografia e lastre. E, anche in tale sede, oltre ad essere sanitari, operando un'ulteriore micro-qualificazione, sono considerati sanitari-speciali;

- ancor più palesemente, se si osservano le linee guida dell'ASP di Catanzaro, che rimandano al dpr 254 del 15.07.2003, tra i rifiuti sanitari non pericolosi (e senza

includere l'aggettivo qualificante "speciali") sono ricomprese proprio le pellicole e la lastre fotografiche.

Dunque, alla luce di quanto suesposto, l'Amministrazione resistente poteva - alla stregua delle decisioni prese a valle del verbale n. 11 del 02.02.2022, del verbale n. 12 del 21.02.2022 e della nota prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022- considerare corrette entrambe le seguenti risposte, in ordine al quesito n. 21, della prova del ricorrente: "*Rifiuti sanitari non pericolosi*" (opzione spuntata dal Sig. Di Marco); "*Rifiuti speciali non pericolosi*"; se non, addirittura, reputare giusta la sola risposta fornita dal ricorrente.

La medesima e nitida illogicità e contraddittorietà è palesata anche dall'esegesi fornita dall'Amministrazione resistente in ordine al **quesito n. 24** della prova del Sig. Di Marco, così trascritto:

- "*Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato:*
 - *prono e sul lato sano;*
 - *supino e sul lato sano;*
 - *supino e/o prono e sui due lati*".

Ebbene, il ricorrente ha risposto al suesposto quesito scegliendo la prima opzione, ovvero "*prono e sul lato sano*"; all'opposto, irragionevolmente, l'Ausl resistente ha ritenuto errata tale risposta, in quanto per essa l'unica risposta esatta è la terza opzione, ovvero "*supino e/o prono e sui due lati*".

Invero, ad avviso della scienza medica, ai fini della disabilità e mortalità, ovvero nella fase acuta, è indifferente il posizionamento della testa del paziente nelle 24 ore successive all'evento ictus¹.

Più nel dettaglio, ad avviso di questo autorevole studio internazionale², se a livello teorico ci sono pro e contro in ordine al diverso posizionamento della testa, subito dopo l'evento-ictus, in concreto, invero, non vi è alcuna differenza. La posizione che viene fatta assumere al paziente dopo un ictus non ha dunque alcuna influenza sugli esiti dello stesso.

Dunque, tutte le risposte del quesito n. 24 sono potenzialmente corrette e, ad ogni modo, deve evidenziarsi l'ambiguità con cui sono stati redatti i quesiti stessi.

¹ Si v.: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=52048#:~:text=In%20conclusione%2C%20nei%20pazienti%20con,un%20diverso%20tasso%20di%20mortalit%C3%A0.

² studio, finanziato dal *National Health and Medical research Council of Australia*, pubblicato sul *New England Journal of Medicine*.

Quanto sinora esposto mette a nudo i macroscopici errori in cui è incorsa l'Amministrazione resistente, il cui comportamento si è tradotto in un'evidente disparità di trattamento, considerato che altri candidati, a differenza dell'odierno ricorrente, sono stati tutelati a seguito della rettifica operata dall'Ausl di Teramo.

All'opposto, il Sig. Di Marco si è visto decurtare, in ordine ai quesiti nn. 21 e 24, un punteggio di 0,50, ottenendo un risultato finale di 39,75 punti e dunque non superando la prova *de qua*, essendo la soglia di sbarramento posta a 42 punti.

Invece, se l'Amministrazione avesse rettificato, o ancora più efficientemente, avesse sin dall'inizio reputato corrette le risposte fornite dal ricorrente, il predetto avrebbe ottenuto il punteggio sopra massimale di 44,25, permettendogli, dunque, di superare la prova in argomento.

E, ad ogni modo, anche qualora si rettificasse, in senso favorevole al ricorrente, solo uno dei due summenzionati quesiti, il medesimo otterrebbe comunque il punteggio soglia di 42.

Istanza cautelare

Si chiede all'Ecc.mo Collegio l'adozione di ogni misura cautelare idonea a soddisfare interinalmente gli interessi del ricorrente e coincidente, nel caso di specie, nell'ordine rivolto all'Amministrazione intimata di rettificare provvisoriamente il punteggio di 39,75 attribuito al Sig. Di Marco all'esito dell'unica prova in argomento, con riconoscimento del più alto punteggio di 44,25; ovvero, in caso di accoglimento delle censure in ordine ad uno solo dei due quesiti, con l'attribuzione provvisoria del punteggio di 42, con l'effetto, in entrambi i casi, di ammettere il candidato alla fase di valutazione dei titoli e successivo inserimento nella graduatoria finale.

Per quanto concerne il *fumus boni juris*, si è già illustrata la irragionevolezza, illegittimità, arbitrarietà e contraddittorietà dell'operato della Amministrazione resistente.

In relazione al *periculum in mora*, invece, è opportuno sottolineare quanto segue: a seguito dell'errato punteggio attribuito al Sig. Di Marco, quest'ultimo verrebbe ingiustamente escluso precludendogli, in un contesto stravolto dall'emergenza pandemica da Covid-19, un sicuro e stabile sostentamento

economico e la definitiva stabilizzazione della sua condizione lavorativa precaria.

Il concorso in oggetto, difatti, è volto ad assumere a tempo indeterminato ben 196 OSS (Categoria B, livello economico BS) e, considerato l'attuale stato di precariato del ricorrente, sarebbe un danno irreparabile quello di essere escluso tra coloro che hanno superato la prova.

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

Nell'eventualità in cui l'Ecc. Tribunale adito non dovesse ritenere sufficienti le notifiche già adempiute, si chiede all'Ecc.mo Presidente dell'intestato Tar di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., a causa della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, atteso che, nella fase anteriore alla pubblicazione della graduatoria, potrebbe ritenersi non configurabile alcun controinteressato in senso tecnico.

Istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

In relazione al presente ricorso sussistono ragioni di urgenza, per la celere instaurazione del giudizio, dovute al fatto che sono già fissate, per il giorno 23.03.2022 e per il giorno 06.04.2022, C.C. aventi ad oggetto la procedura concorsuale *de qua*, ovvero la contestazione di plurimi quesiti redatti e corretti dall'Amministrazione resistente (Ordinanza n. 00035/2022 REG.PROV.CAU.; Ordinanza n. 00036/2022 REG.PROV.CAU.; Ordinanza n. 00037/2022 REG.PROV.CAU).

Pertanto, si richiede che l'Ecc.mo Presidente dell'intestato Tar voglia autorizzare l'abbreviazione dei termini in merito all'udienza cautelare in C.C. del ricorso in argomento, ai sensi dell'art. 53 c.p.a.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

a) In via cautelare, ordinare all'Amministrazione la provvisoria inclusione del ricorrente nell'elenco degli ammessi; ed in ogni caso la rettifica del punteggio attribuito al medesimo, a seguito della rivalutazione dei quesiti nn. 21 e 24 oggetto di contestazione, con riconoscimento del punteggio uguale o superiore a 42 pt.;

b) Nel merito, confermare quanto disposto in via cautelare e, pertanto, annullare gli atti richiamati in epigrafe.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si depositano gli atti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il predetto è dovuto nella misura ridotta di € 325,00.

Teramo, il 16.03.2022

Avv. Lorenzo De Gregoriis

RELATA DI NOTIFICA

Nell'interesse del ricorrente sig. **LUCA DI MARCO**, il sottoscritto Avv. Lorenzo De Gregoriis, con Studio Legale in Teramo, alla via Circ.ne Spalato n. 90, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, ai sensi della L. 21.01.1994 n. 53, con delibera del 13.02.2014 ho notificato copia del suesteso atto al seguente destinatario:

- **ASL 4 – AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO**, in persona del Direttore Generale legale rapp.te p.t., presso la sede legale in Teramo, alla via Circonvallazione Ragusa 1 – 64100 Teramo, notificato via PEC all'indirizzo PEC aslteramo@raccomandata.eu, estratto dal Registro PPAA.;

- **PAOLA PIERANNUNZI**, residente in Teramo, alla via Ciccarelli 12 – Fraz.ne Villa Falchini (TE), previa iscrizione al **n. 90** del mio registro cronologico, trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato n. 78516401567-7, spedito dall'Ufficio Postale di Teramo in data in data 17/03/2022 corrispondente a quella del timbro postale.